

IN BREVE n. 04-2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FILATELIA - ITALIA: IL LIBRO DEI FRANCOBOLLI 2021

È in vendita “il Libro dei Francobolli”, la nuova raccolta di carte-valori postali emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico nel corso dell’anno 2021, con relativo annullo del giorno di emissione e con un testo che spiega il tema e le motivazioni dell’emissione. Il libro non è solamente una raccolta di francobolli emessi in un anno, ma è il racconto dell’Italia attraverso i francobolli, che celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali, e che insieme, ce la rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.

costo: €190,00

FRANCOBOLLI 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo celebrativo di Procida, capitale italiana della cultura**
Data di emissione: 22 gennaio 2022
- **Francobollo commemorativo di Giovanni Verga, nel centenario della scomparsa**
Data di emissione: 27 gennaio 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a Pirelli & C. S.p.A., nel 150° anniversario della fondazione**
Data di emissione: 28 gennaio 2022

INCARICHI CONFERITI AI PENSIONATI, PROROGATO IL TERMINE

Differiti, fino al 31 marzo 2022, i termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai pensionati, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Il **Decreto Milleproroghe** (DL 228 del 30 dicembre 2021) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, proroga al 2022 diverse scadenze originariamente previste per la fine dell’anno; in particolare estende al 31 marzo 2022 il termine per il ritorno in servizio dei medici pensionati per la lotta alla pandemia.

ALLEGATI A PARTE - DECRETO LEGGE 228 del 30.12.2021 (documento 017)

INPS - COVID-19: PROROGA DEGLI INCARICHI CONFERITI AI PENSIONATI PER FARE FRONTE ALL'EMERGENZA SANITARIA da

DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 298 del 20 gennaio 2022, comunica la proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del [decreto Cura Italia](#) continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione di cui all'articolo 1, comma 199, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (pensione ai lavoratori c.d. precoci).

Vedasi anche

- la [circolare n. 74/2020](#)
- la [circolare n. 70/2021](#)
- la [circolare n. 172/2021](#)

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.298 del 20.01.2022 (documento 018)

CERTIFICAZIONE UNICA "CU 2022" ENTRO 16 MARZO

I sostituti di imposta devono inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi relativi al periodo di imposta 2021 entro il 16 marzo 2022.

Entro la stessa data (16 marzo 2022) la Cu 2022 va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente la documentazione va prodotta entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.

OBBLIGO VACCINALE TANTI DUBBI e QUALCHE CONFERMA a cura dell'avv. P.M.Ferrari

Obbligo vaccinale. Il fragile equilibrio tra i diritti costituzionali al lavoro ed alla salute collettiva.

I recenti provvedimenti governativi hanno imposto l'obbligo vaccinale ai sanitari, ora esteso a tutti i dipendenti pubblici ed ai 50enni, desta numerosi dubbi. I problemi sorti sono molti: la responsabilità del medico certificatore, il diritto riservatezza delle persone a non veder sbandierate le proprie storie cliniche, l'esistenza o meno di un obbligo di sospensione del dipendente non vaccinato da parte delle strutture sanitarie, l'impugnazione delle sospensioni. [\[continua\]](#)

ALLEGATI A PARTE - Ecco cosa ci dice l'avv. P.M.Ferrari (documento 019)

INPS - COVID/19: CONEDO PARENTALE PER LAVORATORI AUTONOMI. PROCEDURA da DplMo

L'INPS, con il messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022, fornisce le indicazioni sulla modalità di

presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Vedasi anche

- la [circolare 189/2021](#)
- la [messaggio 4564/2021](#)
- la [messaggio 74/2022](#)

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.327del 21.01.2022 (documento 020)

GOVERNO - ATTIVITÀ OVE NON È RICHIESTO IL POSSESSO DEL GREEN PASS da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“. Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

- esigenze alimentari e di prima necessità (vedasi elenco qui riportato);
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del [decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#) per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione

Attività commerciali di vendita al dettaglio

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalita' organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 7, concernente disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», in particolare l'art. 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», che ha esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta';

Visto l'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell'ambito del territorio nazionale, l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attivita' commerciali e' consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;

Visto, altresì, che la lettera b), del comma 1-bis, dell'art. 9-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali e' possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuto necessario individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e che la necessità di tale individuazione sussista solo per i servizi e per le attività che non si svolgono all'aperto, non essendo richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi COVID-19 per le attività all'aperto a eccezione dei casi previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Considerato che nell'attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;

Sulla proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall'art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 127

ALLEGATO

Attività commerciali di vendita al dettaglio
(art. 1, comma 1, lettera a))

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

PENSIONI - NIENTE ARROTONDAMENTO IN ASSENZA DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 1995

Applicabilità del calcolo retributivo sulle anzianità comprese tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2011 solo con 18 anni pieni al 31 dicembre 1995.

Sia la Sezione III Centrale d'Appello della Corte dei Conti, sentt. n. 97 e n. 176 del 2019 che la Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 274 del 2019 hanno affermato che l'art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 è disposizione «di diritto transitorio, di natura eccezionale, che ha la funzione di consentire l'ultrattività del metodo retributivo, ma non rappresenta una disposizione che disciplina le condizioni d'accesso al trattamento di quiescenza. Tale norma non solo è letteralmente chiara punto del requisito temporale dell'anzianità ("*almeno 18 anni di anzianità contributiva*"), ma anche risulta tassativa nel limitare unicamente all'effettivo e reale ricorrere del requisito minimo di 18

anni di anzianità contributiva concretamente maturata la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento pensionistico col metodo retributivo».

LEGGI IN *PensioniOggi*

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-niente-arrotondamento-per-chi-non-ha-18-anni-pieni-al-31-dicembre-1995-86878>

DALL'INPGI ALL'INPS, COME CAMBIA IL CALCOLO DELLA PENSIONE? da Edotto - Daniele Bonaddio

[Pensione giornalisti: nuove modalità di calcolo a partire dal 1° luglio \(edotto.com\)](https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-niente-arrotondamento-per-chi-non-ha-18-anni-pieni-al-31-dicembre-1995-86878)

La Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha stabilito la confluenza dell'INPGI nell'INPS dal 1° luglio 2022.

Dunque salvaguardia degli assicurati all'INPGI che matureranno i requisiti per la pensione secondo la normativa attualmente vigente per l'Istituto entro il 30 giugno 2022, mentre per gli altri il calcolo delle pensioni sarà soggetto al criterio del pro-rata con applicazione delle disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Inoltre il massimale retributivo non si applica ai giornalisti iscritti il cui primo accredito contributivo decorre tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, mentre trova applicazione per chi, come già avviene, ha il primo accredito contributivo in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Vedi anche:

<https://www.pensioniooggi.it/dizionario/inpgi>

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUPERBONUS e CESSIONE DEL CREDITO

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho acquistato un appartamento che utilizzo come abitazione principale. L'assemblea condominiale ha deliberato l'esecuzione di importanti lavori per i quali è possibile richiedere il Superbonus 110%. Poiché non possiedo altri redditi, mi è stato detto che posso comunque avere l'agevolazione attraverso la cessione del credito. È così?

Risponde Paolo Calderone

La risposta al quesito è affermativa. In mancanza di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il contribuente che dispone solo del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità alternative previste dall'[articolo 121](#) del decreto legge n. 34/2020: cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante (ma che non può essere usufruita) o contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (il cosiddetto sconto in fattura).

Si ricorda che la scelta per la cessione del credito deve essere comunicata, solo in via telematica, all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al [provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.

MIN.SALUTE - COVID-19: PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE

Il Ministero della Salute colla circolare prot. 5125 del 25 gennaio 2022 comunica che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all'art. 9-bis, comma 3, del [decreto-legge n. 52 del 2021](#).

**ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Circolare prot. 5125 del 25.01.3 2022
(documento 021)**

AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE COMPENSI EROGATI NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI MATURAZIONE fonte: Agenzia

Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 49 del 25 gennaio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi erogati nell'anno successivo a quello di maturazione.

In particolare, la tassazione da applicare a premi maturati nell'anno precedente.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata: «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».

In altri termini, secondo la prassi in materia (cfr. circ. n. 23 del 1997, circ. n. 55/E del 2001, par. 5.1, risoluzione 43/E del 2004):

– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:

a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta;

– l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi;

– qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, per valutare

se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;

– l’indagine in ordine al “ritardo” va, invece, sempre effettuata quando il “ritardo” è determinato da circostanze di fatto.

Pertanto, nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti», non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il “ritardo” è determinato da circostanze di fatto.

La citata prassi, dunque, trova applicazione in relazione a fattispecie in cui l’erogazione degli emolumenti al personale avvenga in “ritardo” successivamente all’anno di riferimento.

Nella fattispecie in esame – secondo quanto rappresentato dall’Istante – l’erogazione degli emolumenti al personale a titolo di “premio di produttività” e “indennità di responsabilità” sono corrisposte in base alle modalità stabilite dal TUC.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 39 “Entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’... determina con propria delibera, sentite le organizzazioni sindacali, l’importo complessivo destinato al premio di risultato dell’anno precedente, nonché la ripartizione dell’importo complessivo tra le diverse unità organizzative”. Pertanto, le somme in oggetto sono “fisiologicamente” corrisposte nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione e, conseguentemente, sono da assoggettarsi, per la natura stessa degli emolumenti, a tassazione ordinaria.

Le somme riconosciute in relazione all’“incremento di efficienza aziendale”, secondo quanto rappresentato dall’Istante, sono “una forma di compenso dell’anno in corso, in quanto spettante al personale secondo “la posizione organico retributiva ricoperta da ciascun dipendente” al primo gennaio dell’anno di riferimento del compenso, la cui corresponsione potrebbe essere liquidata nello stesso anno a cui si riferisce oppure successivamente alla fine dell’anno di riferimento come previsto dal TUC.

Con riferimento al termine per l’erogazione di tale somma, il TUC stabilisce che “la liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d’Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell’incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personale”.

Sulla base del riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inviata dalla Scrivente, l’Istante ha prodotto l’“Accordo per la definizione dell’incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell’... per l’anno 2020 e modifiche alla disciplina in tema di lump sum” sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 3 febbraio 2021, che per la definizione degli importi individuali da corrispondere ai dipendenti rinvia alle disposizioni degli articoli 39, 47 e 53 del TUC.

Al riguardo, si ritiene che anche in relazione a tale emolumento debba applicarsi la tassazione ordinaria, in quanto, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del TUC che già prevede che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione e, dunque, in tale ipotesi non sembra ravvisabile la circostanza del “ritardo”, cui conseguirebbe eventualmente l’applicazione della tassazione separata.

PAGAMENTO PENSIONI FEBBRAIO 2022 - ACCREDITO INPS **ANCORA IN ANTICIPO: RITIRO DAL 26 GENNAIO**

Il pagamento delle pensioni in anticipo arriva anche per il mese di febbraio e marzo 2022: per tutti coloro che ricevono le somme attraverso Poste Italiane l'accredito INPS continua a essere anticipato.

Protezione Civile

Ordinanza numero 849 del 21 gennaio 2022

“Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di febbraio 2022, è anticipato dal 26 gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 e di competenza del mese di marzo 2022 è anticipato dal 23 febbraio 2022 al 1° marzo 2022”.

In base a una convenzione stipulata da Poste Italiane e Arma dei Carabinieri i pensionati che hanno superato i 75 anni possono chiedere la consegna a domicilio dei trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

La richiesta va fatta con delega scritta.

Per informazioni i pensionati possono contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste Italiane oppure chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri.

INPS - SERVIZIO “PENSAMI” (PENSIONE A MISURA), PER CONOSCERE LA PENSIONE FUTURA da DplMo - fonte:Inps

L'INPS, con il messaggio n. 402 del 26 gennaio 2022, comunica la messa a disposizione, sul proprio sito istituzionale, del servizio denominato “PENSAMI” (PENSione A MISura), per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico.

In particolare, il servizio “PENSAMI” consente a ciascun utente di simulare gli scenari pensionistici che gli si prospettano e la decorrenza della pensione, considerata l'attività lavorativa svolta.

Rispondendo a poche domande, l'utente ottiene subito informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe avere diritto, con i dettagli sulle modalità di calcolo applicate.

Proseguendo il percorso, l'utente può conoscere la data a decorrere dalla quale potrebbe teoricamente accedere ai diversi tipi di pensione e le ulteriori prestazioni pensionistiche a cui potrebbe avere diritto.

Nell'ultimo step il cittadino può verificare se, ricorrendo ad alcuni istituti, è possibile incidere sulla sua pensione futura (ad esempio, l'accredito della contribuzione figurativa per il servizio militare obbligatorio, la valorizzazione della contribuzione accreditata presso le Casse professionali, ecc.).

Durante tutto il percorso sono presenti note informative per chiarire i dubbi e *link* alle “schede prestazioni” per gli approfondimenti necessari.

Il servizio è stato progettato in ottica utente-centrica, avvalendosi del confronto diretto con gli utenti fin dalle prime fasi della progettazione, in modo da garantirne la massima facilità d'uso.

Inoltre, il servizio in argomento è aggiornato rispetto alle ultime novità legislative in materia di accesso alla pensione anticipata (c.d. opzione donna e c.d. pensione “quota 102”), di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Il servizio “PENSAMI” è raggiungibile senza necessità di registrazione al seguente link: <https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/> oppure dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla homepage: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “PensAMI – Simulatore scenari pensionistici”.

ALLEGATI A PARTE – INPS Messaggio n. 402 del 26.01.2022 (documento 022)

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DECRETO “SOSTEGNI-TER” da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il decreto, tra le altre cose, riconosce la possibilità di trattamenti di integrazione salariale per le aziende qui indicate, utilizzando la disciplina del riformato [Decreto Legislativo n. 148/2015](#) ma senza il pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8.

La CIG “agevolata” potrà decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

SETTORI

Turismo	
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)	
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)	
Ristorazione	
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)	
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)	
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)	
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)	
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)	
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)	
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)	
Attività ricreative	
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)	
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)	
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)	

Altre attività	
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)	
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)	
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)	
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)	
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)	
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)	
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)	
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)	
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)	
- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)	

[il Decreto Legge n. 4/2022](#)

← **CTRL + clic**